

...gli adempimenti per l'iscrizione a scuola

PER L'ISCRIZIONE A SCUOLA E' NECESSARIO PRESENTARE, ALTERNATIVAMENTE:

- idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
 - idonea documentazione comprovante l'esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale
 - idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento della somministrazione del vaccino
 - copia della prenotazione dell'appuntamento presso la azienda sanitaria locale
1. La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell'anno scolastico
 2. Il genitore può anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto entro il 10 luglio di ogni anno.

LEGGE 119/17

Articolo 3 - Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

(vedi ricorso del 21.09.17 - ndr)

(Decreto-legge 73/17 come convertito dalla legge n. 119, 31 luglio 2017)

1. **I dirigenti scolastici** delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie **sono tenuti**, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, **a richiedere** ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari **la presentazione** di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione **o** il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. La presentazione della

documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. **La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.** *Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.*

2. **La mancata presentazione** della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, **è segnalata, entro i successivi dieci giorni,** dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, **all'azienda sanitaria locale** che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Per i servizi educativi **per l'infanzia** e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, **la presentazione** della documentazione di cui al comma 1 **costituisce requisito di accesso.** Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami.

3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.